



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

O G G E T T O :

OSPEDALE "MICHELE E PIETRO FERRERO" DI VERDUNO – CONCESSIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE E GESTIONE – RATIFICA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 63 (FINALE) AGGIORNATO A SEGUITO DELLE DETERMINAZIONI N.1-2-3-4-5 DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO, PRESA D'ATTO DETERMINAZIONI N.11-12-13 DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E LIQUIDAZIONE ONERI SALDO FINALE

I L C O M M I S S A R I O

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2024, n. 70-8685/2024/XI

Premesso che:

- con determinazione ASL 18 n. 1504/TEC/005/05/0117 del 23/09/2005 veniva affidata, ai sensi dell'art. 21 comma 2 L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, a seguito di gara a licitazione privata, all'ATI costituita da MAIRE LAVORI S.c.a.r.l. - Via di Vannina n. 88/94 - 00156 ROMA [mandataria] e GESTO S.c.a.r.l. - Via della Consortia n. 2 – 37127 AVESA (VR) [mandante] la concessione per la costruzione e gestione di alcuni servizi del Nuovo Ospedale di Alba - Bra;
- con determinazione del Direttore Generale dell'A.S.L. 18 n. 1754/TEC/005/05/0137 del 3/11/2005 veniva affidato all'Arch. Claudio TOMASINI – Corso Machiavelli n. 24 – Venaria Reale (TO), l'incarico di collaudo tecnico amministrativo e strutturale dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale di Alba - Bra nel Comune di Verduno, approvando lo Schema di Convenzione regolante lo stesso e impegnando la spesa derivante al Quadro Economico relativo alla realizzazione del nuovo ospedale;
- in data 18/11/2005 tra l'ASL 18 e l'ATI veniva sottoscritto il relativo Contratto, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Alba – il 16/01/2006 al numero 130/1 serie 3;
- con determinazione del Direttore Generale dell'A.S.L. 18 n. 1994/TEC/005/05/0155 del 15/12/2005 veniva approvato il Verbale di Consegna dei Lavori relativi alla Realizzazione della nuova struttura nel Comune di Verduno nell'ambito della Concessione di costruzione e gestione del nuovo ospedale Alba Bra, sottoscritto in data 5.12.2005 dal Direttore dei lavori, dal legale rappresentante del Concessionario e dal RudP, contestualmente all'inizio dei lavori;
- con nota in data 21.02.2006 l'ATI Maire Lavori S.c.a.r.l. e GESTO S.c.a.r.l., a norma di Contratto, comunicava la costituzione della Società di progetto M.G.R. VERDUNO 2005 S.p.A. con sede in ROMA – Via di Vannina 88/94 (oggi in MILANO – Via Gaetano de Castillia 6A), incaricata della realizzazione dell'opera e della gestione dei Servizi previsti in Contratto;
- in data 10/09/2013 veniva sottoscritto il "verbale di Accordo Bonario" ex art. 240 D. Lgs. 163/06 e il "Verbale degli impegni finalizzati alla positiva conduzione e conclusione dei lavori di costruzione nell'ambito della Concessione di costruzione e gestione del nuovo ospedale di Alba - Bra", approvati con determinazione ASL CN2 n. 1032 del 20/09/2013;
- in data 16/05/2014 veniva sottoscritto l'Atto Aggiuntivo al Contratto n. 1/2014, approvato con determinazione ASL CN2 n. 512 del 07/05/2014, con il quale si contrattualizzavano n. 3 perizie

di variante riguardanti la bonifica idrogeologica e messa in sicurezza del versante collinare e la variante per l'inserimento del servizio di radioterapia;

- nella medesima data del 16/05/2014 veniva sottoscritto l'Atto Aggiuntivo n. 2/2014, approvato con determinazione ASL CN2 n.512 del 07/05/2014, avente per oggetto la variante ecosostenibile; al fine di garantire l'intera copertura finanziaria dell'intervento venivano stralciati temporaneamente dall'oggetto della Convenzione i lavori relativi alle "Opere edili esterne" con previsione della successiva reintegrazione delle stesse;
- in data 16/02/2017 veniva sottoscritto l'Atto Aggiuntivo n. 3/2017, approvato con deliberazione ASL CN2 n.76 del 14/03/2017, avente per oggetto le varianti di "miglioramento sismico delle strutture" e di reintegro opere edili esterne stralciate a seguito approvazione variante ecosostenibile, oltre all'opera complementare "bonifica idrogeologica e messa in sicurezza del versante collinare lotto II";
- in data 01/02/2018 veniva sottoscritto l'Atto Aggiuntivo n. 4/2018, approvato con deliberazione ASL CN2 n.39 del 01/02/2018, avente per oggetto le "modifiche progettuali, varianti tecniche e di layout";
- in data 22/02/2019 veniva sottoscritto l'Atto Aggiuntivo n. 5/2019, approvato con deliberazione ASL CN2 n. 70 del 22/02/2019, avente per oggetto alcune varianti di cui all'Atto Aggiuntivo n. 3/2017, specificamente all'art. n.3 (punto 3c) "Modifiche progettuali riguardanti la prevenzione incendi", art. n.3 bis "Ulteriori modifiche del layout ospedaliero", art. n.4 "Sistemazione aree esterne" e art. n.5 "Aree bianche" del summenzionato Atto;
- in data 06/12/2019 veniva sottoscritto l'Atto Aggiuntivo n. 6/2019, approvato con deliberazione ASL CN2 n. 471 del 06/12/2019, avente per oggetto la contrattualizzazione di *Lavori di adeguamento impianti elettrici e speciali e impianti meccanici ai sensi del D. Lgs. n. 106 del 16 giugno 2017 e Norme CEI 64-8 variante V4 del 1 giugno 2017*;
- in data 25/06/2020 veniva sottoscritto l'Atto Aggiuntivo n.7/2020 approvato con deliberazione ASL CN 2 n. 490 del 26/10/2020 avente per oggetto la contrattualizzazione del Progetto Tecnico di Gestione dei Servizi;
- in data 29/10/2020 veniva sottoscritto l'Atto Aggiuntivo n. 8/2020 approvato con deliberazione n. 499 del 29/10/2020 avente ad oggetto la progettazione costruttiva ed as built nonché l'esecuzione di lavori di adeguamento dei locali e degli impianti della struttura ospedaliera;
- in data 06/10/2021 veniva sottoscritto l'Atto Aggiuntivo n. 9 /2021 approvato con deliberazione ASL CN2 n. 591 del 06/10/2021 avente ad oggetto la progettazione costruttiva ed as built nonché l'esecuzione di lavori di adeguamento dei locali e degli impianti della struttura ospedaliera;
- in data 4 marzo 2022 si è costituito il Collegio Consultivo Tecnico (la cui nomina è stata approvata con deliberazione ASL n.50 del 25/01/2022), ai sensi dell'art.6 della legge 120/2020, per la risoluzione delle controversie e delle dispute tecniche insorte nel corso dell'esecuzione della Convenzione, ivi comprese le controversie relative alle summenzionate perizie di variante (in seguito il "Collegio" o "CCT");
- in data 08/08/2022 veniva sottoscritto l'Atto Aggiuntivo n. 10/2022 approvato con deliberazione ASL CN2 n. 613 del 14/10/2022 avente ad oggetto la contrattualizzazione dei lavori di variante "Adeguamento normativo dell'impianto gas medicali" "Perizia di assestamento finale aree esterne e bonifica lotto II" "Interventi disposti dal DL, Varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità" secondo quanto approvato dalla Conferenza dei Servizi sull'Accordo di Programma del 7/04/2021 e dalla deliberazione ASL n.678 del 19 novembre 2021;
- con deliberazione ASL n. 628 del 21/10/2022 veniva approvata la detrazione di Euro 744.967,89 (pari a € 677.243,54 + IVA 10%) all'importo di contributo pubblico dovuto al Concessionario per lavori di allacciamento eseguiti dalla Provincia di Cuneo, secondo quanto risulta dalla "Contabilità finale e rendicontazione delle spese sostenute" e sulla base di quanto previsto dall'art.10 dell'Atto Aggiuntivo n.3 del 16/02/2017;

Preso atto che:

- In data 21 settembre 2019 è stato emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori da parte del Direttore Lavori, arch. Ilario Toscano, con l'indicazione dei lavori di minore entità da completare nei successivi 60 giorni;
- con Verbale di Sopralluogo del 28 febbraio 2020 il Direttore Lavori, arch. Ilario Toscano, ha attestato l'effettuazione delle suddette lavorazioni di minore entità al 15 febbraio 2020;
- in data 25 marzo 2020 si è provveduto alla sottoscrizione del Verbale di presa in consegna anticipata del presidio ospedaliero Michele e Pietro Ferrero ai sensi dell'articolo 200 del DPR 554/1999;
- con nota del 29.06.2020 (prot. ASL CN2 n.43093 del 02/07/2020) il Concessionario MGR Verduno 2005 S.p.A. ha comunicato la modifica dell'assetto societario e modifica della denominazione sociale in Genesi Due S.p.A., con sede legale in via Luigi Vitali 2, 20122 - Milano;
- in data 29/09/2022 (prot. ASL n. 69050 del 29/09/2022) il Collaudatore arch. Claudio Tomasini ha emesso il Certificato di Collaudo con il quale ha certificato che *i lavori di realizzazione, mediante contratto di concessione di costruzione e gestione del Nuovo Ospedale di Alba-Bra "Michele e Pietro Ferrero, sito nel Comune di Verduno (CN) dalla Concessionaria Società di Progetto "GENESI DUE S.P.A., con sede legale a Milano, via Luigi Vitali n.2, e successivi Atti Integrativi sono collaudabili"*, liquidando al Concessionario un credito residuo in conto "prezzo" di € 14.746.141,11. A detto importo va detratta la ritenuta (salvo conguaglio) per il contributo urbanizzazione di € 880.468,12 (art. 10 dell'Atto Aggiuntivo n.3 del 16/02/2017) oltre alle penali per ritardata ultimazioni così come determinate dal RUP sul successivo certificato di pagamento e le anticipazioni operate per svincolo delle cauzioni così come definito nell'Atto Integrativo n.3 di € 5.001.825,32.

Inoltre nel Certificato di Collaudo il Collaudatore ha proposto al Concedente, *"al fine di eliminare le anomalie riscontrate ancora presenti la cui esecuzione non risulta in tempi confacenti con quelli di chiusura delle operazioni di collaudo, di operare una ritenuta economica pari a complessivi € 272.000,00 sulla liquidazione finale del certificato di pagamento a garanzia della loro esecuzione, senza maggiori oneri per l'Amministrazione, erogabile ad anomalie risolte stabilendo che qualora non siano eseguite entro il tempo stabilito, il Concedente proceda d'ufficio attingendo alle risorse trattenute"*.

Il suddetto certificato di Collaudo è stato sottoscritto, oltre che dal Collaudatore, dal RUP (arch. Ferruccio Bianco) e dal Direttore dei Lavori (arch. Ilario Toscano). Il Concessionario, rappresentato dal Consigliere Delegato ing. Salvatore Esposito, ha firmato il Certificato con riserva;

- con Deliberazione n. 683 del 10/11/2022 l'ASLCN2 *"Ratificava il Certificato di pagamento n. 63 (finale), liquidazione oneri sanciti dal certificato di collaudo e applicazione penali ai sensi art.7 del Contratto"*, stabilendo, sulla base di quanto previsto dal Collaudatore nel Certificato di Collaudo e delle penali applicate dal RUP, che restasse a credito dell'ASL CN2 la somma di € 4.776.040,03, a carico del Concessionario Genesi Due s.p.a.

Rilevato che:

- con deliberazione ASL n.343 del 01/06/2022 è stata approvata la Determinazione n.1 del Collegio Consultivo Tecnico (nota prot. ASL n.37195 del 16/05/2022) con la quale il Collegio ritiene che, con riferimento alla Variante V14 - Variante adeguamento normativo gas medicali, "il Concessionario abbia diritto a vedersi riconosciuta la somma di € 183.752,79 oltre IVA, mentre per la stessa variante la maggiorazione dei tempi, richiesta dal Concessionario, non può essere accolta;
- con deliberazione ASL n.457 del 22/07/2022 è stata approvata la Determinazione n.2 del Collegio Consultivo Tecnico (nota prot. ASL n.51515 del 13/07/2022) con la quale il Collegio ritiene che, con riferimento alla "Variante V43 - Consolidamento del versante a valle del 'Cavalletto A'" e "Variante V48 - Sistemazione versante ponte accesso maternità", il Concessionario abbia diritto a vedersi riconosciuta la somma di € 308.692,77 oltre IVA, mentre

per le stesse varianti la maggiorazione dei tempi, richiesta dal Concessionario, non può essere accolta;

- con deliberazione ASL n.638 del 27/10/2022 è stata approvata la Determinazione n.3 del Collegio Consultivo Tecnico (nota prot. ASL n.73866 del 18/10/2022) con la quale il Collegio ritiene che, con riferimento alla "V47 - Sistemazione aree di cantiere esterne al plesso ospedaliero (area ex baraccamenti e area di stoccaggio terre provvisorio)", il Concessionario abbia diritto a vedersi riconosciuta la somma di € 160.691,46 oltre IVA, mentre per le stesse varianti la maggiorazione dei tempi, richiesta dal Concessionario, non può essere accolta;
- con deliberazione ASL n.234 del 23/03/2023 è stata approvata la Determinazione n.4 del Collegio Consultivo Tecnico (nota prot. ASL N.0088968 DEL 19/12/2022) con la quale il Collegio ha ritenuto di riconoscere, con riferimento all'esecuzione dei lavori rientranti nelle varianti V44, V45, V46 e "Opere di bonifica lotto II", n.180 giorni di maggiori tempi contrattuali;
- con deliberazione ASL n.460 del 09/06/2023 è stata approvata la Determinazione n.5 del Collegio Consultivo Tecnico (nota prot. ASL n.23207 del 31/03/2023) con la quale il Collegio ha ritenuto di riconoscere, con riferimento all'esecuzione dei lavori afferenti alle sotto varianti V50.6, V50.8, V50.19, V50.21 e V50.22 complessivamente n.65 Giorni di maggiori tempi contrattuali e un riconoscimento economico integrativo di € 256.570,80 (di cui € 240.809,93 per lavori ed € 15.760,87 per spese tecniche)oltre IVA ;
- per effetto di quanto contrattualizzato con Atto Aggiuntivo n.10 del 08/08/2022 e di quanto previsto dalle suddette Determinazioni n.1 - 2 - 3 - 4 - 5 del Collegio Consultivo Tecnico, l'ammontare complessivo del Contributo Pubblico, al netto delle detrazioni e delle penali di cui in seguito, risulta essere pari ad € 128.324.915,59 per lavori e spese tecniche, oltre ad € 7.563.740,93 per anomalo andamento dei lavori e interessi di mora riconosciuti con Accordo Bonario del 10/09/2013, per un totale di € **135.888.656,52** (oltre IVA);
- con certificato di pagamento n.62 del 19/02/2020, autorizzato con deliberazione ASL n. 135 del 28/02/2020, veniva liquidato l'ultimo acconto prima del saldo finale, che portava l'importo complessivo liquidato dall'ASL in favore del Concessionario ad € **125.357.114,73**;
- il Collaudatore, arch.Claudio Tomasini, con Certificato di Collaudo del 29/09/2022 (prot.ASL n. 69050 del 29/09/2022) ha stabilito che *"alla luce delle verifiche effettuate sui documenti contabile e il Conto Finale così come redatti dalla Direzione dei Lavori, l'importo in esso indicato è da ritenersi corretto fatto salvo le rettifiche come riportate nelle capo b14) "conclusioni" e precisamente per porta mancante camera calda € 311,38 e per ridotto soppalco radioterapia € 128.592,00 per complessivi € **128.903,38**"*, che andranno ritenuti sul certificato di pagamento finale;
- il Collaudatore, arch. Claudio Tomasini, con Certificato di Collaudo del 29/09/2022 (prot.ASL n. 69050 del 29/09/2022) ha stabilito che, con riferimento alla problematiche riscontrate nel corso delle operazioni di collaudo, *"sono state eliminate le deficienze di cui è cenno nei verbali di visita in corso d'opera e finali sia con l'effettuazione dei necessari ripristini che ricorrendo all'esecuzione d'ufficio e si provvede, nel presente atto, al recupero sulla liquidazione finale degli oneri sostenuti per l'importo complessivo di € **86.305,90**"* che andrà ritenuto sul certificato di pagamento finale;
- il Collaudatore, arch.Claudio Tomasini, con Certificato di Collaudo del 29/09/2022 (prot.ASL n. 69050 del 29/09/2022) ha stabilito che *"per le anomalie riscontrate la cui esecuzione non risulta compatibile nei tempi contrattuali si è concordato di operare una ritenuta economica di €**272.000,00** sul certificato di pagamento finale a garanzia della loro esecuzione"*;
- il Collaudatore, arch. Claudio Tomasini, con Certificato di Collaudo del 29/09/2022 (prot.ASL n. 69050 del 29/09/2022) ha stabilito che *"al credito residuo in conto "prezzo" in favore del Concessionario va detratta la ritenuta (salvo conguaglio) per il contributo urbanizzazione di €880.468,12 (art. 10 dell'Atto Aggiuntivo n.3 del 16/02/2017)".* Tale importo deriva da quanto stabilito dall'art.10 dell'Atto Aggiuntivo n.3 del 16/02/2017, che prevedeva che *"i lavori di costruzione della condotta di scarico delle acque nere sino all'allacciamento con la rete fognaria, e delle acque bianche sino al punto di scarico previsto dal progetto, vengano realizzati dalla Provincia di Cuneo con esonero del Concessionario da ogni impegno e responsabilità connessi all'esecuzione dei lavori"*. Lo stesso art.10 dell'Atto Aggiuntivo n.3 prevedeva altresì che l'ASL, alla conclusione dei lavori di realizzazione della strada di accesso all'ospedale da parte della Provincia di Cuneo, *"acquisita la contabilità finale e la certificazione di corretta esecuzione, ne darà notizia al Concessionario e provvederà a trattenere dalle*

somme da versare al Concessionario l'esatto ammontare del costo di realizzazione delle opere di cui allo stesso art.10". Con nota prot. n.6529 del 22/01/2021 la Provincia di Cuneo ha trasmesso il "Certificato di Collaudo finale" e con nota prot. n. 56345 del 04/06/2021 la "Contabilità finale e rendicontazione delle spese sostenute" per la Realizzazione del collegamento tra la viabilità ordinaria ed il punto di accesso al nuovo ospedale. Secondo quanto indicato nella suddetta "Contabilità finale e rendicontazione delle spese sostenute" e sulla base di quanto previsto dall'art.10 dell'Atto Aggiuntivo n.3 , dall'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo n.10 del 08/08/2022 risulta pertanto possibile definire che il totale da detrarre all'importo di contributo pubblico dovuto al Concessionario per lavori di allacciamento eseguiti dalla Provincia di Cuneo risulta essere complessivamente pari a Euro 744.967,89 (compresa IVA sui lavori). Con deliberazione ASL n. 628 del 21/10/2022 veniva pertanto approvata la detrazione di Euro 744.967,89 (pari a € **677.243,54** + IVA 10%) all'importo di contributo pubblico dovuto al Concessionario per lavori di allacciamento eseguiti dalla Provincia di Cuneo, che andrà ritenuta sul certificato di pagamento finale;

- il Collaudatore, arch. Claudio Tomasini, con Certificato di Collaudo del 29/09/2022 (prot.ASL n. 69050 del 29/09/2022) ha stabilito *in ossequio a quanto stabilito nel Atto Aggiuntivo n 3 è stata operata la liquidazione anticipata di parte delle ritenute a saldo per l'importo complessivo di € 5.001.825,33 al lordo dello sconto stabilito per detta anticipazione che dovrà essere recuperato nell'ambito del certificato di pagamento finale*". Ai sensi di quanto previsto dall'art.7 dell'Atto Aggiuntivo n.3 del 16/02/2017, *"in considerazione del riconoscimento dell'anticipazione del pagamento della quota di contributo pubblico in parola (per svincolo di opere positivamente collaudate in corso d'opera) la stessa sarà ridotta di un importo pari al tasso di anticipazione bancaria"* calcolato secondo una formula indicata. A conclusione dei lavori ed a collaudo avvenuto *"si procederà quindi ad opportuna compensazione da operarsi sugli importi anticipati. Detta compensazione verrà operata contestualmente al saldo finale dell'importo dovuto per i collaudi"*. Avendo nel corso dei lavori l'ASL proceduto all'Anticipazione di € 4.847.069,84 per svincolo di opere positivamente collaudate in corso d'opera, sulla base di quanto previsto dall'art. 7 dell'Atto Aggiuntivo n.3 del 16/02/2017 e di quanto riportato nel prospetto allegato è possibile definire che a tale cifra corrisponde una riduzione dell'importo del contributo pubblico pari ad € **370.288,07**, comprensiva delle compensazioni calcolate con le date effettive di collaudo, non comprese nella quota indicata dal Collaudatore nel Certificato di Collaudo;
- ai sensi dell'art.7 della Convenzione del 18/11/2005 *"Il mancato rispetto del termine per il completamento dell'opera, di cui all'articolo precedente, comporta l'applicazione a carico del Concessionario, per ogni giorno di ritardo, di una penale dello 0,3 per mille del contributo per la realizzazione dell'opera fino a un massimo del 10% dello stesso"*. Il Collegio Consultivo Tecnico, con propria determinazione n.9 (prot. ASL n.68465 del 04/10/2023) ha riconosciuto come applicabili le penali relative a **n.51 giorni**.

Ai sensi del suddetto art.7 della Convenzione l'importo delle penali dovrà essere pari allo 0,3 per mille del contributo pubblico dell'opera per ogni giorno di ritardo. Considerando l'importo del contributo pubblico (pari ad € 135.162.701,49 secondo quanto sottoscritto dall'Atto Aggiuntivo n.10/2022), incrementato degli oneri riconosciuti dal Collegio Consultivo Tecnico con le proprie determinazioni n.1 - 2 - 3 - 4 - 5, e diminuito delle detrazioni (per lo stralcio dal contratto delle lavorazioni di costruzione della condotta di scarico realizzata dalla Provincia di Cuneo, per esecuzioni d'ufficio di lavorazioni, detrazioni contabili così come stabilito e quantificato dal Collaudatore, detrazioni a garanzia dell'esecuzione del ripristino delle anomalie riscontrate, detrazioni per recupero interesse maturato sulle anticipazioni liquidate dall'ASL CN2) risulta un importo finale complessivo pari ad € **134.353.915,64**. L'importo giornaliero delle penali da applicare risulta pertanto essere pari allo 0,3 per mille di € 134.353.915,64, ovvero pari ad € 40.306,17 per ogni giorni di ritardo. Tale importo andrà moltiplicato per i 51 giorni di ritardo rispetto ai termini convenuti riconosciuti dal Collegio Consultivo Tecnico con propria determinazione n.9 (prot. ASL n.68465 del 04/10/2023), per un ammontare complessivo delle penali di € **2.055.614,91**, che dovrà essere trattenuto sul certificato di pagamento finale.

Avendo l'ASL CN2, con propria delibera n.294 del 19/04/2024 dato mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere all'adeguamento della Contabilità Finale dei lavori annotando quanto stabilito dal CCT in merito alla maggiorazione dei tempi di esecuzione

contrattuali e conseguente disapplicazione parziale delle penali originariamente applicate, e tenendo conto dei maggiori oneri riconosciuti dal CCT con le proprie determinazioni precedenti; Avendo il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Ferruccio Bianco, sulla base di quanto evidenziato in premessa, redatto il "Certificato di Pagamento n.63 Aggiornato a seguito delle prime determinazioni n.1 - 2 - 3 - 4 - 5 del Collegio Consultivo Tecnico – Saldo Finale" (allegato);

Preso atto che, tenuto conto dell'importo contrattualizzato con Atto Aggiuntivo n.10 del 08/08/2022, degli oneri aggiuntivi riconosciuti dal Collegio Consultivo Tecnico con le proprie determinazioni n.1 - 2 - 3 - 4 - 5, delle ritenute e delle detrazioni stabilite dal Collaudatore nel Certificato di Collaudo del 29/09/2022, e delle penali applicate a seguito della ritardata consegna dell'opera, così come riviste con determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico n.9 e n.13 il "Certificato di Pagamento n.63 aggiornato a seguito delle determinazioni n.1 – 2 – 3 – 4 - 5 del Collegio Consultivo Tecnico – Saldo Finale" redatto dal RUP (allegato) comporta l'imputazione di un saldo finale spettante al Concessionario pari ad € **6.941.186,00** oltre IVA ove dovuta, per complessivi € **7.928.924,62**

Considerato inoltre che:

- con deliberazione ASL n.294 del 19/04/2024 è stata recepita la Determinazione n.9 del Collegio Consultivo Tecnico (nota prot. ASL n.68465 del 04/10/2023) con la quale il Collegio ha ritenuto di riconoscere, con riferimento ai quesiti n. 6 e n. 8 relativi rispettivamente alle riserve n. 3 e n. 5 iscritte dal Concessionario sul Conto Finale dei lavori, n. 60 giorni di maggiori tempi contrattuali (da aggiungersi ai complessivi 245 giorni già riconosciuti con le determinazioni del CCT n. 4 e n. 5), la disapplicazione delle penali per ritardo, irrogate alla concessionaria, relativamente a 305 giorni successivi al 30 settembre 2018 ed ha riconosciuto al Concessionario come indennizzo per la maggiore durata e l'anomalo andamento dei lavori un importo complessivo pari ad € **6.943.399,73** oltre IVA ;
- con propria Determinazione n.11 del 19/02/2024 (nota prot.ASL n. 12959 del 26/02/2024), il Collegio Consultivo Tecnico, con riferimento alla riserva n. 9 avente ad oggetto "Ritardo emissione Certificato di Collaudo provvisorio", iscritta dalla concessionaria nel conto finale, ha ritenuto di: - non riconoscere al Concessionario alcun indennizzo per "Spese generali sostenute per mantenere la propria struttura sino alla collaudazione delle opere"; - riconoscere al Concessionario per "Interessi maturati sulla rata di saldo ai sensi dell'art. 8 del Contratto di Concessione" interessi per un numero complessivo di n.314 giorni, a cui corrisponde un riconoscimento economico integrativo di € **654.591,46** in ragione di un tasso dell'8% annuo; - riconoscere al Concessionario un riconoscimento economico integrativo di € **65.000** per "Premi pagati per garanzie fidejussorie e assicurative"; - non riconoscere al Concessionario alcun indennizzo per "Perdita finanziaria per mancata restituzione garanzia definitiva (mancato utilizzo del bond per esecuzione di un progetto analogo)";
- con propria Determinazione n.12 (nota prot.ASL n. 28267 del 23/04/2024), il Collegio Consultivo Tecnico, con riferimento alla riserva n. 10 con la quale la concessionaria richiedeva "il ristoro dei maggiori costi sostenuti nell'esecuzione dei lavori di costruzione del plesso ospedaliero per assicurare le condizioni di sicurezza di legge", ha ritenuto di non riconoscere alcun onere economico aggiuntivo al Concessionario in quanto "la riserva n. 10 debba essere considerata inammissibile, poiché le pretese economiche avanzate non potevano essere oggetto di riserva, ma che le medesime pretese, concorrendo al costo di realizzazione dell'opera, debbano, all'esito della verifica sopra indicata, dar luogo, secondo quanto risultante dalla stessa verifica, a revisione del Contratto, ai sensi dell'art. 27 dello stesso, al fine di ristabilirne l'equilibrio economico-finanziario".
- con propria Determinazione n.13 (nota prot.ASL n. 48212 del 11/07/2024) il Collegio Consultivo Tecnico, con riferimento al quesito n. 14, relativo alla riserva B (rubricata "Contestazione del termine di ultimazione lavori e conseguenti determinazioni contenute nel certificato di collaudo"), formulata dal Concessionario, si è espresso in merito alla data di effettiva ultimazione lavori, ritenendo "che la data di ultimazione dei lavori non possa che essere quella indicata nel certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore dei lavori il 3 ottobre 2019, e dunque il 21 settembre 2019", confermando pertanto, come già stabilito con Determinazione n. 9 prot. ASL n.68465 del 04/10/2023, l'applicabilità delle penali per complessivi **51 giorni**;

Preso atto che

- con Delibera n.367 del 11/06/2021 l'ASL CN2 approvava l'Aggiornamento del Quadro Economico e del Piano Finanziario relativo alla Realizzazione del Nuovo Ospedale Alba-Bra, che autorizzava, per l'intervento in oggetto, una spesa a carico dell'Ente Pubblico di € 124.471.583,48 per lavori, e di € 68.438.421,30 come somme a disposizione, per un costo complessivo dell'intervento, per la quota a carico dell'Ente Pubblico, di € **192.910.004,85** (IVA inclusa)
- l'importo ad oggi sostenuto dall'ASL relativamente alla Realizzazione del Nuovo Ospedale Alba-Bra così come rendicontato alla Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte mediante l'apposito modulo B-R n.46 trasmesso dall'ASL CN2 con nota prot. 57987.P_SERV.TEC. del 10/08/2022, ammonta a complessivi € **181.835.443,88 (IVA inclusa)**;
- il Piano Economico Finanziario dell'intervento, ammontante complessivamente ad € 192.910.004,85 (IVA inclusa), dispone pertanto ad oggi di un residuo di finanziamento complessivo pari ad € 11.074.560,97 (IVA inclusa), da cui deriva, considerando il pagamento di € 7.637.195,91 secondo quanto previsto dal "Certificato di Pagamento n.63 Aggiornato a seguito delle determinazioni n.1 – 2 – 3 – 4 - 5 del Collegio Consultivo Tecnico – Saldo Finale" redatto dal RUP (allegato), un residuo complessivo di € **3.437.365,06 (IVA inclusa)**;
- considerando quanto riconosciuto al Concessionario per interessi ed anomalo andamento dei lavori dal Collegio Consultivo Tecnico con proprie determinazioni n.9 (nota prot. ASL n.68465 del 04/10/2023) e n.11 (nota prot.ASL n. 12959 del 26/02/2024), ammontante complessivamente ad € **8.357.331,16 (IVA inclusa)**, se ne deduce che parte di tali oneri non trovano oggi copertura nel Piano Finanziario approvato dall'ASL CN2 con Delibera n.367 del 11/06/2021;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del "Certificato di Pagamento n.63 Aggiornato a seguito delle determinazioni n.1 - 2 - 3 - 4 - 5 del Collegio Consultivo Tecnico – Saldo Finale" (allegato);

Ritenuto di dover prendere atto della Determinazione n.11 del 19/02/2024 (nota prot.ASL n. 12959 del 26/02/2024), della Determinazione n.12 del (nota prot.ASL n. 28267 del 23/04/2024), e della Determinazione n. 13 (nota prot.ASL n. 48212 del 11/07/2024) del Collegio Consultivo Tecnico; Su proposta conforme del Direttore S.C. Servizi Tecnici e Responsabile Unico del procedimento per la realizzazione del nuovo ospedale Alba – Bra, (Arch. Ferruccio BIANCO);

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario (ex art. 3 comma 7 D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

DELIBERA

- di approvare il "Certificato di Pagamento n.63 Aggiornato a seguito delle determinazioni n.1-2-3-4-5 del Collegio Consultivo Tecnico – Saldo Finale" (allegato) con il quale il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Ferruccio Bianco, considerati gli importi contrattualizzati con il Concessionario con Atto Aggiuntivo n.10 del 08/08/2022, gli oneri aggiuntivi riconosciuti dal Collegio Consultivo Tecnico con le proprie determinazioni n.1 - 2 - 3 - 4 – 5, le ritenute e le detrazioni stabilite dal Collaudatore nel Certificato di Collaudo del 29/09/2022, e le penali applicate a seguito della ritardata consegna dell'opera, così come riviste con determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico n.9 e n.13 , a conclusione del Procedimento di Realizzazione dell'Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno (CN) ha quantificato un saldo spettante al Concessionario Genesis Due s.p.a., via Luigi Vitali 2 - 20122 MILANO – PI e CF 08872021004, pari ad € 6.941.186,01 oltre IVA (ove dovuta), per complessivi € **7.928.924,62**;
- di prendere atto della Determinazione n.11 del 19/02/2024 (nota prot.ASL n. 12959 del 26/02/2024) del Collegio Consultivo Tecnico, con la quale, con riferimento alla riserva n. 9 avente ad oggetto "Ritardo emissione Certificato di Collaudo provvisorio", iscritta dalla concessionaria nel conto finale, il Collegio ha ritenuto di: - non riconoscere al Concessionario alcun indennizzo per "Spese generali sostenute per mantenere la propria struttura sino alla collaudazione delle opere"; - riconoscere al Concessionario per "Interessi maturati sulla rata di saldo ai sensi dell'art. 8 del Contratto di Concessione" interessi per un numero complessivo di n.314 giorni, a cui corrisponde un riconoscimento economico integrativo di € **654.591,46** in

ragione di un tasso dell'8% annuo; - riconoscere al Concessionario un riconoscimento economico integrativo di € 65.000 per "Premi pagati per garanzie fidejussorie e assicurative"; - non riconoscere al Concessionario alcun indennizzo per "Perdita finanziaria per mancata restituzione garanzia definitiva (mancato utilizzo del bond per esecuzione di un progetto analogo)";

- di prendere atto della Determinazione n.12 (nota prot.ASL n. 28267 del 23/04/2024) del Collegio Consultivo Tecnico, con la quale, con riferimento alla riserva n. 10 di richiesta da parte del Concessionario de *"il ristoro dei maggiori costi sostenuti nell'esecuzione dei lavori di costruzione del plesso ospedaliero per assicurare le condizioni di sicurezza di legge"*, il Collegio stesso ha ritenuto di non riconoscere alcun onere economico aggiuntivo al Concessionario in quanto *"la riserva n. 10 debba essere considerata inammissibile, poiché le pretese economiche avanzate non potevano essere oggetto di riserva, ma che le medesime pretese, concorrendo al costo di realizzazione dell'opera, debbano, all'esito della verifica sopra indicata, dar luogo, secondo quanto risultante dalla stessa verifica, a revisione del Contratto, ai sensi dell'art. 27 dello medesimo, al fine di ristabilirne l'equilibrio economico-finanziario"*.
- di prendere atto della Determinazione n.13 del Collegio Consultivo Tecnico (nota prot.ASL n. 48212 del 11/07/2024), con la quale il Collegio Consultivo Tecnico, con riferimento al quesito n. 14 relativo alla riserva B (rubricata "Contestazione del termine di ultimazione lavori e conseguenti determinazioni contenute nel certificato di collaudo"), formulata dal Concessionario, si è espresso in merito alla data di effettiva ultimazione lavori, ritenendo *"che la data di ultimazione dei lavori non possa che essere quella indicata nel certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore dei lavori il 3 ottobre 2019, e dunque il 21 settembre 2019"*, e confermando pertanto, come già stabilito con propria Determinazione n. 9 (prot. ASL n.68465 del 04/10/2023), l'applicabilità delle penali per complessivi **51 giorni**;
- di autorizzare la spesa di € 6.941.186,01 oltre IVA (sulle componenti per le quali è dovuta) per complessivi € **7.928.924,62**, in favore del Concessionario "Genesi Due s.p.a.", così come indicato nel "Certificato di Pagamento n.63 Aggiornato a seguito delle determinazioni n.1-2-3-4-5 del Collegio Consultivo Tecnico – Saldo Finale" (allegato);
- di prendere atto di quanto riconosciuto al Concessionario per interessi ed anomalo andamento dei lavori dal Collegio Consultivo Tecnico con proprie determinazioni n.9 (nota prot. ASL n.68465 del 04/10/2023) e n.11(nota prot.ASL n. 12959 del 26/02/2024), ammontante complessivamente ad € 8.357.331,16 (IVA inclusa);
- di prendere atto che gli importi riconosciuti al Concessionario per interessi ed anomalo andamento dei lavori dal Collegio Consultivo Tecnico con proprie determinazioni n.9 (nota prot. ASL n.68465 del 04/10/2023) e n.11(nota prot.ASL n. 12959 del 26/02/2024), ammontante complessivamente ad € 8.357.331,16 (IVA inclusa) non trovano copertura finanziaria all'interno del Piano Finanziario approvato dall'ASL CN2 con Delibera n.367 del 11/06/2021, e pertanto si procederà, all'avvio dell'iter per l'integrazione del piano stesso, con successivo provvedimento.
- di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa 2024 come da prospetto che segue:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo
2024 ID 7775747	VERD.C.CAP.	01.12.211	Fabbricati indisponibili valore originario	7.928.924,62

- di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera del Servizio Bilancio, Programmazione e Controllo sarà possibile procedere alla numerazione del presente atto, numerazione che – ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle deliberazioni dei Dirigenti, approvato con determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016 – equivale ad adozione;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell' art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e della L. 241/90 e s.m.i., l'arch. Ferruccio BIANCO, Direttore della S.C. Servizi Tecnici;
- di incaricare infine la S.S. Affari Generali e Segreteria Organismi Collegiali, della trasmissione della presente determinazione come segue:

DESTINATARI:

S.C. Bilancio e Contabilità

- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito onde garantire la continuità dei Servizi, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 31 e s.m.i.;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO

Paola MALVASIO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Claudio MONTI

IL DIRETTORE SANITARIO

Laura MARINARO

Sottoscrizione per proposta:

IL DIRETTORE DELLA
S.C. SERVIZI TECNICI

Ferruccio BIANCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge

Allegati:

1. "Certificato di Pagamento n.63 Aggiornato a seguito delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico n.1-2-3-4-5 – Saldo Finale"

Archivio: I.5.02.01

Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:

RICORSO AL T.A.R.

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Tale ricorso deve essere presentato

- *nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)*
- *nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza*

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.